



ANCE | CAMPANIA

NEWS TECNICA

n°11/16

20 marzo 2026

CdS : sulla VIA il Governo deve decidere sulle procedure da seguire in caso di dissenso



A seguito del deferimento di una procedura di Via il Consiglio dei ministri è tenuto a concludere il procedimento con un atto espresso nel rispetto dei termini perentori prescritti dalla legge 241/1990 e, in caso di inerzia, è possibile proporre l'azione contro il silenzio inadempiuto. Lo ha stabilito il [Consiglio di Stato, con la sentenza 1986/2026](#), pronunciandosi in merito alla configurabilità di un obbligo di provvedere in capo al Consiglio dei ministri quando sia investito del compito di comporre il dissenso tra amministrazioni statali nell'ambito di procedimenti autorizzatori complessi, segnatamente nel settore della valutazione di impatto ambientale relativa a impianti da fonti rinnovabili.

La statuizione si fonda sull'assunto che la deliberazione del Consiglio dei ministri prevista dall'art. 5, comma 2, lett. c-bis, della legge n. 400 del 1988 non costituisce una mera facoltà politica dell'esecutivo, non assoggettata a termini procedurali, ma l'atto conclusivo di una fase procedimentale amministrativa, soggetto al generale obbligo di conclusione del procedimento.

In particolare la deliberazione governativa, pur caratterizzata da un elevato grado di discrezionalità, non costituisce un atto politico sottratto al sindacato giurisdizionale, ma un atto di alta amministrazione, categoria tradizionalmente collocata in una zona intermedia tra attività amministrativa e indirizzo politico, che comprende «gli atti che si pongono al massimo livello dell'organizzazione e dell'attività funzionale dei pubblici poteri e precisamente nella sfera in cui la funzione di governo si raccorda con l'amministrazione tout court». In tale contesto ciò che qualifica l'atto come politico ovvero

amministrativo non è la «qualifica» dell'organo adottante, ma piuttosto la funzione: sotto questo profilo gli atti di alta amministrazione, nonostante la rivelante discrezionalità che li contraddistingue, «mantengono la caratteristica tipica degli atti amministrativi e cioè la finalità di cura di interessi pubblici nel caso concreto» (cfr. in particolare Cons. Stato, IV, 21 settembre 2015, n. 4375).

La finalizzazione al conseguimento di interessi pubblici specifici (e non generali come gli atti politici) comporta l'assoggettamento al sindacato giurisdizionale, anche se, trattandosi di atti a «forte tasso di discrezionalità», il controllo del giudice amministrativo risulta limitato ai profili di manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà. In presenza di simili caratteristiche la circostanza che l'atto sia adottato da un organo istituzionale di vertice, di natura politica, non lo rende di per sé un atto politico, tanto più se lo stesso si colloca nell'ambito dell'esercizio di attività procedimentale. Se l'atto afferisce all'esercizio di una funzione amministrativa ed è adottato nell'ambito di un procedimento amministrativo, si tratta di un provvedimento amministrativo, soggetto ai principi della legge n. 241 del 1990.

Tale qualificazione risulta coerente con la disciplina speciale in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che, nell'ambito delle numerose misure di semplificazione e accelerazione procedimentale introdotte negli ultimi anni per favorire la transizione energetica (art. 25, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 152 del 2006, art. 7 del decreto-legge n. 50 del 2022), prevede che la deliberazione del Consiglio dei ministri sostituisce il provvedimento di Via e confluisce nel procedimento autorizzatorio unico

per la realizzazione dell'impianto.

Ne consegue che il meccanismo di superamento del dissenso tra amministrazioni non può essere considerato una fase sottratta alla disciplina del procedimento amministrativo, poiché è attivato all'interno di un procedimento avviato su istanza di parte, è funzionalmente orientato all'adozione di un provvedimento finale, e produce effetti sostitutivi del provvedimento di Via. La decisione governativa costituisce, pertanto, l'atto terminale del procedimento amministrativo.

Il procedimento attivato presso la Presidenza del Consiglio si inserisce, infatti, nel più ampio procedimento di Via avviato su istanza del privato, in relazione al quale la deliberazione governativa produce effetti diretti sulla posizione giuridica del proponente, poiché può determinare il rilascio della Via o precludere la realizzazione dell'impianto. Ne consegue che il privato è titolare di un legittimo interesse alla conclusione del procedimento.

Se si ritenesse la deliberazione del Consiglio dei ministri un atto politico, dovrebbe riconoscersene la natura meramente eventuale e priva di termini, e ciò comporterebbe la necessità di ammettere la possibilità che il procedimento resti sospeso a tempo indeterminato.

Consentire che la fase di composizione del dissenso resti priva di termini procedurali significherebbe introdurre un elemento di incertezza incompatibile con le finalità di accelerazione delle procedure perseguite dal legislatore e con l'interesse alla massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili, qualificato come obiettivo di interesse pubblico primario nell'ambito delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

In simili circostanze il meccanismo di composizione del dissenso potrebbe trasformarsi in un punto di arresto indefinito del procedimento, con effetti paralizzanti per gli investimenti nel settore energetico.

Inoltre riconoscendo alla deliberazione del Consiglio dei ministri natura politica si escluderebbe la possibilità di proporre ricorso avverso il silenzio, rendendo di fatto non giustiziabile l'interesse legittimo del privato a causa della assenza di mezzi di tutela alternativi. Al riguardo la sentenza rileva che «il deferimento al Consiglio dei Ministri apre una nuova fase procedimentale che si conclude con un provvedimento autonomo che sostituisce a tutti gli effetti il provvedimento di Via e un'azione avverso il silenzio del Ministero dell'ambiente o avverso il

provvedimento negativo sarebbe inammissibile poiché l'amministrazione di settore non potrebbe pronunciarsi essendosi in via definitiva in attesa della decisione finale del Consiglio dei Ministri».

Posto, infatti, che il parere negativo di una delle amministrazioni coinvolte (nel caso di specie il ministero della cultura) è un atto endoprocedimentale, ed il deferimento alla Presidenza del Consiglio non costituisce un provvedimento definitivo, senza l'azione avverso il silenzio, il privato resterebbe privo di strumenti giurisdizionali contro l'inerzia dell'amministrazione.

Per prevenire simili inaccettabili distorsioni del sistema è indispensabile riconoscere alla deliberazione del Consiglio dei ministri la qualifica di atto di alta amministrazione, cui consegue il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., funzionale a garantire certezza giuridica nei rapporti tra amministrazione e privati ed effettività della tutela giurisdizionale, valori cui non si può derogare neppure in presenza di atti caratterizzati da ampia discrezionalità amministrativa.

La discrezionalità non esclude l'obbligo di provvedere, ma incide sul contenuto della decisione. In questo modo gli atti di alta amministrazione restano inseriti nel circuito della legalità procedimentale ed il privato conserva il diritto a una decisione entro un termine ragionevole. Posto l'obbligo di provvedere, tuttavia, la delicatezza delle valutazioni politiche e amministrative implicate nella decisione, legittima un termine peculiare, di 120 giorni. Tale soluzione evita di comprimere eccessivamente la discrezionalità governativa, ma al contempo impedisce che il procedimento resti indefinitamente sospeso. da NT+.

Andamento del mercato immobiliare nel 2025



Il mercato immobiliare italiano chiude il 2025 con compravendite, prezzi e canoni di locazione in aumento, ma ancora persiste un ritardo nell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

È quanto emerge dal report annuale FIAIP, realizzato con ENEA e I-Com e presentato il 17 marzo 2026 nell'Aula Nassiriya del Senato della Repubblica, che conferma la crescita del settore, ma allo stesso tempo richiama l'attenzione su due criticità strutturali, ovvero l'ampliamento della fascia grigia dell'abitare e il ritardo nell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio.

Secondo il documento, le prospettive per il 2026 restano favorevoli e prevedendo un consolidamento del mercato; molto però dipenderà dalla capacità di affrontare il tema dell'accessibilità alla casa e di sostenere la riqualificazione degli edifici, oggi ancora in larga parte obsoleti.

Mercato immobiliare 2025: compravendite e affitti in aumento Il 2025 si è concluso con un **andamento positivo** per il mercato residenziale.

Le **compravendite** hanno registrato un **incremento del 6,5%** rispetto al 2024, raggiungendo circa 767 mila transazioni, mentre i **prezzi delle abitazioni** hanno evidenziato un **aumento medio del 2,2%**.

Si rafforza anche il comparto delle **locazioni**, dove i **canoni** medi sono **creciuti del 7%** ed i contratti del 3%.

La ripresa è sostenuta da una domanda orientata sia sull'acquisto della prima casa sia sugli immobili da investimento. Particolarmente dinamiche sono le grandi aree urbane e i territori a vocazione turistica o universitaria, dove la domanda continua a mantenere alti prezzi e rendimenti.

Tra le tipologie più richieste si conferma il trilocale usato in zona semicentrale, segnale di una domanda ancora orientata alla residenza principale. Cresce però l'interesse per bilocali e ville unifamiliari efficientate, che nel 2025 guadagnano circa sei punti percentuali rispetto all'anno

precedente.

Le previsioni per il mercato immobiliare nel 2026

Il 2026, secondo il report FIAIP, si profila come un anno di **stabilizzazione del mercato**, dove l'andamento sarà ancora favorevole, ma più contenuto.

Nel residenziale si prevedono **umenti tra l'1,5% e il 2%** per le **compravendite**, mentre i **prezzi** delle abitazioni dovrebbero salire mediamente **del 2%**. Anche per quanto riguarda le **locazioni** il mercato dovrebbe mantenersi dinamico, dato che nelle città la domanda di case resta alta e l'offerta di alloggi continua a essere insufficiente. Le stime parlano di un possibile **incremento del 3%** dei nuovi contratti e di un ulteriore **rialzo dei canoni**, nell'ordine del **4%**.

Nel comparto non residenziale la crescita prevista risulta più contenuta, ma rimane positiva. Per **negozi, uffici e capannoni** il report indica un **aumento dell'1%** dei contratti e una **crescita attesa di circa il 2% per valori** e canoni. Il dato è interessante perché mostra una ripresa che coinvolge non solo la casa, come abbiamo visto, ma anche gli immobili legati ad attività economiche e servizi.

Il tema più delicato messo in evidenza dal report è quello della fascia grigia dell'abitare.

Si tratta di famiglie, giovani coppie e lavoratori che non riescono a sostenere i costi del mercato libero ma, allo stesso tempo, non hanno i requisiti per accedere all'edilizia pubblica, soprattutto nei contesti urbani più richiesti.

L'aumento dei canoni, la crescita dei prezzi e la scarsità di alloggi accessibili hanno progressivamente messo sotto pressione i redditi intermedi, ampliando la fascia grigia. A pesare è anche il rincaro dei costi di costruzione, saliti del 27% in tre anni, che rende più difficile conciliare i valori di mercato con la reale capacità di spesa delle famiglie.

Il dato è rilevante perché richiama l'attenzione sulla qualità e sull'adeguatezza dell'offerta abitativa, non sulla domanda in sé.

In questo contesto, **rigenerazione urbana, recupero** dell'esistente, affitti sostenibili e strumenti finanziari più inclusivi diventano fattori

Andamento del mercato immobiliare nel 2025

fondamentali per sostenere il mercato immobiliare in futuro.

Efficienza energetica: quanto incide su prezzi e vendite

L'efficienza energetica è sempre più presente nelle decisioni di acquisto e nella formazione del valore, ma il suo impatto non è ancora uniforme.

Secondo il report, il 91,44% degli operatori immobiliari rileva un incremento del valore di mercato per gli immobili che hanno beneficiato di interventi di efficientamento, in particolare quelli riqualificati nel periodo successivo al Superbonus. L'effetto sul prezzo è chiaramente evidente, ma si manifesta soprattutto nelle localizzazioni più di pregio. In queste zone quasi il 50% degli immobili compravenduti appartiene alle classi energetiche A e B, mentre nelle aree periferiche questa quota si ferma intorno al 5%.

La qualità energetica sta inoltre orientando la domanda in modo più selettivo. L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) viene percepito sempre più come uno strumento utile per distinguere immobili meno energivori e più competitivi nel tempo.

Il report segnala, tuttavia, che molti acquirenti faticano ancora a valutare in modo preciso il rapporto tra costo degli interventi e benefici futuri, e questo limita la piena valorizzazione del fattore energetico.

Un patrimonio edilizio ancora in ritardo

Nonostante la crescita d'interesse per le case efficienti, la struttura generale del patrimonio immobiliare italiano non sembra risentirne per il momento. Circa il **75% degli edifici è ancora energeticamente inefficiente** e le **classi E, F e G** continuano a rappresentare la quota prevalente dell'offerta, con percentuali comprese tra il **61% e il 71%** a seconda delle tipologie immobiliari.

Il divario è ancor più evidente tra aree centrali e periferiche. Se nei contesti di pregio l'efficienza energetica è un elemento che sostiene il valore, rafforza l'attrattiva dell'immobile e intercetta una domanda più solvibile, nelle periferie, invece, il mercato continua a essere dominato da edifici poco performanti, con una minore capacità di assorbire il costo della riqualificazione.

Il risultato è una doppia asimmetria. Da un lato abbiamo gli immobili energeticamente migliori che si concentrano dove i valori sono già più forti; dall'altro ci sono le famiglie più esposte al rischio di

povertà energetica, che abitano negli edifici meno efficienti, spesso ubicati in aree dove è più difficile intervenire.

Questo squilibrio territoriale evidenzia come la transizione energetica, senza strumenti adeguati, rischia di procedere a velocità diverse. Il 2026 segna anche il passaggio da una stagione dominata dagli incentivi pubblici a una fase in cui il ruolo della **finanza privata** diventerà più decisivo.

In questo quadro i mutui green rappresentano una leva potenziale, ma il report segnala che restano strumenti ancora poco diffusi, frammentati e non sempre compresi dai potenziali acquirenti.

Le difficoltà riguardano soprattutto tre aspetti:

- la valutazione del ritorno economico degli interventi;
- la capacità delle banche di riconoscere stabilmente il valore della riqualificazione;
- l'assenza di strumenti di stima evoluti per quantificare il cosiddetto premio energetico.

Non a caso, il 70% degli agenti immobiliari segnala la necessità di criteri di quotazione più avanzati.

In questa fase il ruolo di ENEA è strategico, sia per il coordinamento di iniziative orientate agli investimenti privati nell'efficienza energetica, sia per l'attività di informazione e formazione necessaria a colmare le asimmetrie informative che ancora frenano il mercato.

Dove crescono prezzi e rendimenti Sul piano territoriale, il report segnala aumenti dei prezzi superiori alla media nazionale a Roma, Napoli, Firenze, Torino e Milano, città che concentrano una domanda più strutturata, sostenuta da lavoro, servizi, turismo e università, e che confermano una maggiore capacità di attrazione residenziale.

Sul fronte della redditività delle locazioni, invece, i rendimenti lordi più elevati si registrano a Genova con il 7,5% e a Palermo con il 7%, seguite da Verona e Bari, entrambe attorno al 6,5%, confermando il peso crescente della componente investimento, che continua a orientare una parte della domanda verso l'acquisto di immobili destinati alla messa a reddito.

Da *Edilportale*.

Ordinanza da 1,3mld di euro per la ricostruzione del Centro Italia



Un miliardo e 328 milioni di euro. Da impiegare in un nuovo contributo diretto, integrativo rispetto alle erogazioni ordinarie per la ricostruzione privata. Si chiude così la storia del superbonus al 110% nella ricostruzione post sisma del Centro Italia. Archiviata la stagione della cessione del credito e dello sconto in fattura, il commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli si prepara a firmare nelle prossime settimane un'ordinanza che darà attuazione alla misura inserita nell'ultima legge di Bilancio (legge n. 199/2025, comma 616) e che «Il Sole 24 Ore» può anticipare. L'intervento del Governo si inserisce in un contesto di regole diventato, con il passare dei mesi, estremamente complesso, soprattutto a causa dell'accavallarsi di regimi differenti, tra taglio del superbonus alla fine del 2025 e blocco della cessione dei crediti. Basti pensare che esiste ancora uno scenario residuale, e già in esaurimento, nel quale il superbonus per la ricostruzione resta in vita: nel 2026 c'è il 110% con cessione del credito (entro un plafond di 330 milioni) per le spese destinate agli interventi sugli immobili interessati dagli eventi sismici in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, purché per questi lavori le istanze di concessione dei contributi pubblici siano state presentate dopo il 30 marzo del 2024.

QUASI 8.500 CANTIERI ANCORA IN CORSO

Restavano scoperti, a partire da quest'anno, i molti cantieri aperti prima di quella data e ancora in corso. Per questo motivo la legge di Bilancio 2026 è intervenuta, istituendo il nuovo contributo integrativo, dal valore di 1,3 miliardi di euro per il solo Centro Italia. Un contributo che servirà, di fatto, a consentire il completamento di migliaia di cantieri, seguendo una strada diversa rispetto a quella del superbonus. Spiega Castelli, fotografando la situazione: «Erano a rischio quasi 5mila cantieri a causa della dead line del 31 dicembre 2025 per il superbonus. La soluzione del Governo è stata razionale ed è andata nella direzione indicata dal territorio. Così, è stato archiviato il 110% con tutte le sue complessità e le sue irrazionalità; al suo posto sarà possibile disporre di un plafond integrativo che eviterà di creare degli

esodati».

Castelli parla esplicitamente di una semplificazione in arrivo. «Il sistema del superbonus - prosegue - ha avuto il merito di garantire una maggiore contribuzione, ma è sempre stato molto macchinoso: i tecnici erano chiamati a fare un doppio lavoro, gestendo due procedimenti separati per il contributo e per il superbonus. Per un lungo periodo, poi, c'è stato il problema delle banche che dovevano garantire il meccanismo della cessione dei crediti. Ora passiamo a una contribuzione diretta senza alcun tipo di intermediazione». L'ordinanza prevede che le domande presentate entro la fine del 2024 possano essere integrate dal nuovo contributo, che andrà a coprire interamente il costo degli interventi. Dovrà trattarsi di opere non completate a causa del mancato esercizio della cessione del credito e dello sconto in fattura collegati al superbonus. Decisiva sarà, soprattutto, una comunicazione. Chi non ha completato i lavori entro il 31 dicembre scorso dovrà tirare una riga, indicando in una variante alla richiesta di contributo il nuovo quadro economico dell'opera: qui dovrà risultare quali parti del cantiere sono rimaste senza superbonus, a causa dello stop a cessione del credito e sconto in fattura. «Bisognerà quantificare - dice il commissario - la parte che non ha avuto accesso al superbonus». Proprio questo passaggio sarà la sfida principale delle prossime settimane. Abbandonare il superbonus per seguire criteri nuovi imporrà, infatti, di riesaminare il quadro economico delle opere per incanalarle verso il nuovo strumento: tutti i parametri tecnici del vecchio 110% non sono più il riferimento da seguire. Il commissario Castelli, comunque, è fiducioso sulle prospettive: «È evidente che i professionisti saranno chiamati a una prestazione aggiuntiva, ma ci siamo confrontati con i loro rappresentanti, proprio per condividere le nuove regole». Entro un mese il provvedimento sarà pubblicato e diventerà pienamente efficace, dando il via all'addio al superbonus. Da NT+.

ANAC accende i riflettori sull'OS21



ANAC ha acceso i riflettori sulla categoria **OS21**, quella relativa alle opere strutturali speciali, avviando da ottobre 2025 una verifica estesa sul possesso e sul mantenimento dei requisiti richiesti per la qualificazione.

L'attività di controllo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione riguarda circa 1.800 imprese e nasce dall'emersione di pratiche ritenute elusive nel sistema SOA, con particolare riferimento all'organico necessario per ottenere l'attestazione nella categoria specializzata.

In un Comunicato di fine febbraio 2026, il Presidente di Anac ha spiegato che il requisito contestato è quello previsto dal Codice Appalti (articolo 18, comma 24, dell'Allegato II.12 al Dlgs 36/2023), che impone, per specifiche lavorazioni, la **presenza in organico di almeno un operaio qualificato** assunto con contratto subordinato e munito di patentino certificato, con incremento del numero delle maestranze richieste al crescere della classifica.

Assunzioni temporanee per ottenere l'attestazione Secondo ANAC, in più casi le imprese avrebbero assunto operai specializzati con patentino per il solo tempo necessario a conseguire la qualificazione SOA nella OS21, interrompendo poi il rapporto di lavoro poco dopo il rilascio dell'attestazione oppure annullando la comunicazione di assunzione.

Per l'Autorità, queste condotte, pur formalmente lecite se lette isolatamente, rivelano un **meccanismo distortivo che altera il mercato** e incide sulla reale affidabilità tecnico-organizzativa dell'operatore economico.

I primi esiti della verifica hanno già portato, nei casi accertati, all'annotazione nel Casellario Informatico e alla **decadenza dell'attestazione**, con particolare gravità laddove le imprese risultavano già aggiudicatarie di commesse

pubbliche pur avendo perso il requisito che aveva consentito loro l'originaria qualificazione.

Continuità dei requisiti SOA: la lettura dell'ANAC Uno dei passaggi più rilevanti del Comunicato riguarda il principio di continuità del possesso dei requisiti. L'ANAC richiama infatti l'orientamento consolidato secondo cui i requisiti generali e speciali non devono sussistere solo alla scadenza del termine per partecipare alla gara, ma devono **permanere per tutta la procedura**, fino alla stipula e durante l'intera esecuzione del contratto, senza soluzione di continuità.

L'Autorità collega questa impostazione al **principio del risultato del Codice dei contratti pubblici**: la qualificazione non è un adempimento meramente formale, ma uno strumento per selezionare imprese realmente idonee a eseguire lavorazioni specialistiche come consolidamenti del terreno, fondazioni speciali e interventi geotecnici. In questa prospettiva, la continuità del requisito diventa una condizione funzionale alla qualità dell'esecuzione.

Per ANAC, la questione non riguarda soltanto la correttezza del sistema di qualificazione, ma anche la **sicurezza nei cantieri**. La carenza di organico qualificato nelle imprese esecutrici può infatti riflettersi sia sulla qualità delle lavorazioni sia sulla tutela dei lavoratori, con il rischio che in cantiere operi personale non adeguatamente formato per prestazioni ad alta specializzazione.

Da qui il richiamo al ruolo delle **stazioni appaltanti**, chiamate a una vigilanza concreta sull'adeguatezza dell'organico dell'impresa affidataria, soprattutto quando l'appalto richiede lavorazioni specialistiche. L'ANAC sottolinea che il controllo deve essere tempestivo e sostanziale, proprio per garantire che l'opera venga realizzata in modo corretto e in condizioni di sicurezza, anche ai sensi del d.lgs. 81/2008.

ANAC accende i riflettori sull'OS21



Alla linea dell'ANAC è seguita la presa di posizione di UnionSOA, l'associazione delle Società Organismi di Attestazione, che condivide la necessità di contrastare le pratiche elusive ma contesta il metodo e soprattutto **l'assenza di un quadro normativo esplicito** sul mantenimento continuo del requisito dei patentini.

L'associazione lamenta anzitutto di non essere stata coinvolta preventivamente nell'operazione, sostenendo che un confronto tecnico avrebbe potuto definire procedure più solide e condivise.

Secondo la presidente Tiziana Carpinello, il nodo centrale è interpretativo: l'Allegato II.12, all'articolo 18, comma 24, impone la dimostrazione del requisito ai fini del rilascio dell'attestazione, ma **non stabilirebbe in modo esplicito che il personale con patentino debba permanere continuativamente in organico** per tutta la vita dell'attestazione.

Per UnionSOA, quindi, il problema non è l'esigenza di controllo, ma la mancanza di una disciplina puntuale su modalità, tempi e obblighi di monitoraggio. UnionSOA evidenzia inoltre che le SOA verificano il requisito al momento del rilascio dell'attestazione e che, in alcuni casi, lo controllano anche in sede di verifica triennale, ma non dispongono oggi di un sistema normativo che consenta o imponga un monitoraggio costante nel tempo.

Proprio per questo l'associazione suggerisce che, se il requisito deve essere mantenuto senza interruzioni, esso dovrebbe essere gestito con un meccanismo strutturato simile a quello previsto per la direzione tecnica, con **obblighi di comunicazione delle variazioni** da parte delle imprese.

Un ulteriore profilo riguarda la sostenibilità organizzativa. UnionSOA osserva che non sempre è realistico pretendere che un'impresa mantenga stabilmente in organico personale altamente

specializzato anche in periodi in cui non ha commesse riconducibili alla categoria OS21. Per questo sollecita un **intervento legislativo di chiarimento** e l'apertura di un tavolo tecnico permanente con ANAC, così da definire con precisione quando e come il requisito dei patentini debba essere verificato, senza lasciare margini di incertezza applicativa.

Invece AIF, Associazione Imprese Fondazioni, consolidamenti, indagini nel sottosuolo - che rappresenta le imprese edili specializzate (cat. OS21) che lavorano sovente in subappalto e che investono quotidianamente in attrezzature, sicurezza e personale specializzato e assunto stabilmente - esprime apprezzamento per l'azione di ANAC, spiegando che l'articolo 18, comma 24, dell'Allegato II.12 al Codice Appalti per il rilascio e il mantenimento dell'attestazione di qualificazione nella categoria OS 21, **richiede che le imprese dimostrino la presenza di operai qualificati** con Patentino certificato nel proprio organico per ottenere e mantenere la qualificazione nelle categorie SOA OS20b - OS21 - OS35. Da *Edilportale*.

Sentenza del CdS: il download delle offerte



Il Consiglio di Stato, Sezione IV, con la sentenza 16 marzo 2026, n. 2158, ha chiarito che nelle procedure di affidamento svolte con modalità telematiche, il mero download delle offerte tecniche da parte dei componenti della commissione giudicatrice sui propri dispositivi non è, di per sé, idoneo a dimostrare la violazione dei principi di segretezza, riservatezza e genuinità delle operazioni valutative, in assenza di specifiche allegazioni e di concreti elementi indiziari circa l'avvenuta alterazione dei documenti o la loro indebita divulgazione. L'invalidità della procedura non può essere fondata sulla sola astratta possibilità di circolazione dei file al di fuori della piattaforma digitale, occorrendo, invece, la dimostrazione di un'effettiva compromissione degli interessi protetti. Secondo il CdS, inoltre, l'esame individuale delle offerte tecniche, funzionale al metodo del confronto a coppie, non contrasta con il principio di collegialità, purché l'attività sia ricondotta entro le regole della *lex specialis* e adeguatamente verbalizzata, senza che emergano elementi concreti di deviazione o interferenza esterne alla commissione giudicatrice.

Il caso La vicenda riguarda una procedura aperta indetta per l'affidamento di un servizio pubblico locale, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l'impiego di una piattaforma telematica. All'esito delle operazioni di gara, un operatore economico, classificatosi in posizione non utile ai fini dell'aggiudicazione, impugnava gli atti della procedura, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione dei principi di segretezza e collegialità delle operazioni della commissione giudicatrice. La censura si fondava, in particolare, sulla circostanza che i commissari avrebbero eseguito il download delle offerte tecniche sui propri dispositivi, esaminandole individualmente al di fuori delle sedute collegiali, per poi formalizzare i punteggi nelle successive riunioni. Secondo la

prospettazione del ricorrente, tale *modus operandi* avrebbe determinato una duplice violazione: da un lato, la compromissione della collegialità, intesa come svolgimento unitario e contestuale dell'attività valutativa; dall'altro, il rischio di lesione della segretezza delle offerte, in ragione della possibilità che i file potessero circolare al di fuori della piattaforma, con potenziali interferenze esterne. Il giudice di primo grado ha ritenuto infondata tale doglianza, evidenziando l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare una effettiva violazione dei principi invocati. La questione è stata quindi riproposta in appello, dove è stata ulteriormente sviluppata l'argomentazione secondo cui le violazioni dedotte avrebbero natura di illecito di pericolo, tale da non richiedere la prova di un pregiudizio concreto, essendo sufficiente la mera esposizione a rischio della regolarità della procedura.

La decisione del Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato respinge il motivo di appello, articolando la propria motivazione lungo due direttrici fondamentali: il difetto di allegazione e prova e l'insussistenza, in concreto, della violazione denunciata. Sotto il primo profilo, viene chiarito che, pur operando il principio dispositivo temperato dal metodo acquisitivo, grava sulla parte ricorrente l'onere di allegare specifiche circostanze fattuali idonee a rendere plausibile la dedotta illegittimità. Non è, pertanto, sufficiente una prospettazione meramente ipotetica o astratta del vizio, occorrendo un principio di prova che consenta al giudice di attivare i propri poteri istruttori. Nel caso di specie, tale soglia minima non risulta superata, essendosi la censura risolta nella mera evocazione di un rischio potenziale, privo di riscontri concreti. Sotto il secondo profilo, il Collegio affronta nel merito la questione della compatibilità tra il download delle offerte tecniche e i principi di segretezza e collegialità. La motivazione si sviluppa attraverso la ricostruzione del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali rilevanti. In primo luogo, viene richiamata la disciplina del

Sentenza del CdS: il download delle offerte non viola la segretezza

codice dei contratti, che ammette modalità telematiche idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni. In tale contesto, la digitalizzazione delle procedure assume una funzione di rafforzamento delle garanzie di tracciabilità e integrità dei dati, rendendo verificabili le operazioni compiute e riducendo il rischio di manipolazioni.

In secondo luogo, il Consiglio distingue correttamente tra il principio di segretezza delle offerte, funzionale alla tutela della par condicio nella fase antecedente all'apertura, e la riservatezza delle operazioni valutative, finalizzata ad assicurare la serenità di giudizio della commissione. Tale distinzione consente di circoscrivere l'ambito di operatività delle garanzie invocate e di evitare indebite sovrapposizioni concettuali. Alla luce di tali premesse, il Collegio afferma che il download dei file non integra, di per sé, una violazione della segretezza, in assenza di elementi che dimostrino alterazioni, divulgazioni indebite o interferenze esterne. La mera possibilità astratta che i documenti possano circolare al di fuori della commissione giudicatrice non è sufficiente a fondare l'invalidità della procedura, poiché una simile impostazione condurrebbe ad un'irragionevole estensione delle cause di illegittimità, sganciata da qualsiasi riscontro fattuale. Parimenti, viene esclusa la violazione del principio di collegialità. Il Consiglio evidenzia che il metodo del confronto a coppie presuppone, per sua natura, l'espressione di valutazioni individuali da parte dei singoli commissari. In tale prospettiva, l'esame individuale delle offerte costituisce un momento fisiologico del procedimento valutativo, che non contrasta con la collegialità, purché la sintesi decisionale avvenga nelle sedi formali e nel rispetto delle regole procedurali. La decisione valorizza, inoltre, l'assenza di un espresso divieto, nella lex specialis, di esame individuale dei documenti al di fuori delle sedute collegiali, nonché la circostanza che le operazioni essenziali siano state adeguatamente verbalizzate. In difetto di elementi che attestino deviazioni dal corretto iter procedimentale, non può ritenersi compromessa la legittimità dell'operato della commissione.

Considerazioni conclusive La pronuncia offre una lettura del principio di segretezza, adeguata al contesto digitale. La trasposizione

delle procedure su piattaforme informatiche non elimina i rischi di interferenza, ma li trasforma, rendendo centrale la tracciabilità delle operazioni piuttosto che la mera fisicità dei luoghi di custodia. In tale quadro, il download dei documenti non può essere considerato, di per sé, indice di illegittimità, dovendosi piuttosto verificare se esso abbia determinato effetti concreti sulla integrità o riservatezza delle offerte. Significativa è, inoltre, la ricostruzione del rapporto tra esame individuale e collegialità. La pronuncia chiarisce che la collegialità non implica necessariamente la contestualità materiale di ogni attività istruttoria, ma richiede che la decisione finale sia il risultato di un processo condiviso, sviluppato secondo regole predeterminate e adeguatamente formalizzato. Tale impostazione appare coerente con la complessità delle procedure di gara, nelle quali l'analisi delle offerte tecniche richiede spesso tempi e modalità incompatibili con una valutazione integralmente collegiale in senso stretto. Da NT+.

DDL sul recupero edilizio, energia e reti nelle isole minori



Sta per approdare in Parlamento un disegno di legge del Governo per mettere ordine nelle misure dedicate alle isole minori, approvato in via d'urgenza dal Consiglio dei Ministri del 28 ottobre 2025.

L'obiettivo dichiarato è costruire un quadro più unitario per territori che da tempo scontano criticità legate a collegamenti, servizi, **patrimonio edilizio, difesa del suolo** e approvvigionamento energetico.

Il testo si propone di rafforzare la programmazione degli interventi attraverso il coordinamento tra Stato, Regioni e Comuni, con attenzione alla tutela del territorio, allo sviluppo socio-economico e alla sostenibilità ambientale. Le isole minori vengono inoltre considerate **contesti da valorizzare** anche sotto il profilo culturale e turistico.

Patrimonio edilizio esistente, infrastrutture ed energia Il provvedimento si occupa di patrimonio edilizio esistente, le infrastrutture e l'energia ponendosi una serie di obiettivi: accessibilità e fruibilità dell'ambiente fisico, mobilità e collegamenti, **recupero dei beni immobili**, valorizzazione del patrimonio culturale, rifunzionalizzazione delle strutture dismesse, efficientamento energetico e promozione delle fonti rinnovabili. A questi si aggiungono le azioni per **l'adattamento ai cambiamenti climatici**, il contrasto al dissesto idrogeologico e all'erosione costiera, gli interventi su rifiuti, approvvigionamento idrico, depurazione, porti e accessi portuali. L'impostazione del testo privilegia il riuso e la riqualificazione rispetto a nuove costruzioni e ampliamenti. Lo strumento operativo del disegno di legge è il Documento unico di programmazione isole minori (Dupim), individuato come norma di riferimento per pianificare gli interventi nei territori interessati. I Comuni partecipano attraverso i Progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), all'interno dei quali confluiscono i singoli interventi con indicazione di costi e tempi di realizzazione.

Le Regioni sono chiamate a verificare la coerenza delle proposte con gli obiettivi regionali, mentre un Comitato istituzionale per le isole minori, istituito presso la Presidenza del Consiglio, esprime il proprio parere. In prima applicazione, il Dupim coprirà il biennio 2027-2028.

Risorse per gli interventi sulle isole minori Sul piano finanziario, il provvedimento non mette in campo

risorse particolarmente consistenti. Il ddl istituisce un fondo in conto capitale da 7 milioni di euro per il 2027 e da 10 milioni di euro per il 2028, oltre a un fondo di parte corrente da 1 milione di euro per il 2028. Le somme disponibili dovranno finanziare gli interventi selezionati nell'ambito della programmazione prevista dalla legge.

Tra le misure più concrete contenute nel ddl c'è la ricognizione infrastrutturale che i Comuni dovranno predisporre entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge. Si tratta di uno step importante perché riguarda direttamente le esigenze di adeguamento delle principali dotazioni territoriali e delle reti. La ricognizione dovrà riguardare **rete stradale, reti fognarie, idriche ed elettriche**, gestione dei rifiuti, strutture portuali e aeroportuali. I risultati dovranno poi essere considerati nell'inserimento dei progetti nei PIST, diventando la base conoscitiva per la selezione delle priorità di intervento. Sul versante del patrimonio, il ddl prevede anche un censimento del patrimonio culturale presente nelle isole minori. L'obiettivo è orientare la programmazione dei successivi progetti di recupero e valorizzazione. In parallelo, i Comuni potranno predisporre piani per il miglioramento e il potenziamento dell'offerta turistica, inserendo nei PIST anche interventi di recupero e **rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente** destinato ai servizi turistici. L'idea è quella di collegare valorizzazione territoriale, riuso dell'esistente e sviluppo economico locale.

Fonti rinnovabili, comunità energetiche e altri strumenti Il **disegno di legge** contiene anche alcune leve operative aggiuntive. È prevista la possibilità di sottoscrivere Contratti istituzionali di sviluppo, di utilizzare l'imposta di scopo per opere pubbliche coerenti con gli obiettivi della legge e di attivare collaborazioni con università ed enti di ricerca, anche per sviluppare elaborazioni progettuali utili a ridurre i divari infrastrutturali.

Le Regioni potranno inoltre predisporre piani per promuovere impianti da fonti rinnovabili e la **costituzione di comunità energetiche**. da *Edilportale*.

L'omissione dichiarativa del concorrente in sede di gara causa esclusione solo in caso di grave illecito



L'omissione dichiarativa del concorrente che in sede di gara non abbia reso noto alla stazione appaltante l'esistenza di fatti e provvedimenti idonei a costituire cause di esclusione, non è di per sé idonea a determinare in via autonoma l'esclusione dalla gara. L'omissione dichiarativa può tuttavia integrare la fattispecie dell'illecito professionale grave, secondo la specifica previsione normativa secondo cui lo stesso è desumibile dalla condotta del concorrente che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione della gara. Sono queste le affermazioni principali contenute nella [sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2026, n. 1965](#), che offre anche l'occasione per fare il punto sugli orientamenti giurisprudenziali relativi alle omesse dichiarazioni e al relativo collegamento con l'illecito professionale grave, nel quadro normativo sulle esclusioni delineato dal Dlgs 36/2023.

Il fatto Un ente appaltante aveva proceduto all'aggiudicazione della gara per l'affidamento di servizi di pulizia. Il secondo classificato proponeva ricorso al giudice amministrativo, che lo respingeva. Contro la sentenza di primo grado, il concorrente proponeva appello davanti al Consiglio di Stato. I motivi di appello si incentravano per molti aspetti sulla ritenuta illegittima attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice in sede di valutazione dell'offerta tecnica. Tuttavia a monte veniva sviluppata anche una censura incentrata sulla mancata esclusione dalla gara dell'impresa aggiudicataria. Secondo il ricorrente l'esclusione avrebbe dovuto essere disposta dalla stazione appaltante in relazione all'omissione dichiarativa dell'impresa aggiudicataria, che in sede di gara non aveva dichiarato il grave inadempimento e le gravi irregolarità in cui la stessa era incorsa nell'esecuzione di pregressi appalti di pulizia.

Il Consiglio di Stato Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, sia in relazione alle censure inerenti le valutazioni dell'offerta tecnica sia nello specifico con riferimento all'omissione dichiarativa

denunciata dall'appellante. Per quanto riguarda in particolare questo secondo aspetto, il giudice amministrativo di secondo grado ha affermato con nettezza che l'omissione dichiarativa non costituisce di per sé causa di esclusione dalla gara, secondo il regime normativo introdotto dal Dlgs 36. Tale omissione può venire in considerazione solo quale indice della eventuale sussistenza del grave illecito professionale. Ciò sulla base della lettura coordinata di due distinte disposizioni del Dlgs 36. La prima è contenuta all'articolo 98, comma 3, lettera b), che nel disciplinare appunto l'illecito professionale grave stabilisce che quest'ultimo si può desumere tra l'altro dalla condotta del concorrente che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione. La seconda disposizione che viene in rilievo è contenuta all'articolo 96, comma 14, e prevede che il concorrente in sede di gara ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. Specificando subito dopo che l'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai fini di valutare la gravità del comportamento idoneo a integrare il grave illecito professionale ai sensi dell'articolo 98. Da questo insieme di disposizioni che costituiscono parte integrante della disciplina sull'esclusione dalle gare nel rinnovato quadro normativo dettato dal Dlgs 36, il Consiglio di Stato giunge alla conclusione prima ricordata: l'omissione dichiarativa non è di per sé causa di esclusione ma può essere valutata quale indice della gravità del comportamento del concorrente ai fini dell'accertamento della sussistenza dell'illecito professionale grave. Il giudice amministrativo ricorda infine che il comma 6 dell'articolo 98 indica i mezzi di prova ritenuti idonei a comprovare la sussistenza del grave illecito professionale. E tra questi mezzi di prova non possono essere annoverati generici articoli di stampa che non costituiscono evidenza dell'illecito

L'omissione dichiarativa del concorrente in sede di gara causa esclusione solo in caso di grave illecito



professionale, neanche sotto il profilo delle significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che hanno causato la risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento dei danni.

Gli orientamenti giurisprudenziali

Il rilievo delle omissioni dichiarative dei concorrenti ai fini dell'eventuale esclusione dalle gare in correlazione alla configurabilità del grave illecito professionale ha subito una significativa rivisitazione a seguito della disciplina sulle esclusioni introdotta dal Dlgs 36. È utile al riguardo richiamare – in un quadro giurisprudenziale molto articolato – alcuni dei più recenti interventi sul punto. Elemento cardine è la [sentenza del Consiglio di Stato, 11 settembre 2025, n. 7282](#). La questione sottoposta al giudice amministrativo riguardava un caso in cui l'omissione dichiarativa era riferita a procedimenti penali sussistenti a carico del concorrente per reati non ricompresi dell'elencazione tassativa in relazione ai quali il Dlgs 36 prevede l'esclusione dalla gara. Nel caso di specie si trattava di un reato di estorsione che, pur non rientrando in tale elenco, era stato contestato al concorrente in relazione ad un appalto svolto a favore della stessa stazione appaltante. Quest'ultima aveva proceduto all'esclusione e tale decisione è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato. Per giungere a questa conclusione il giudice amministrativo procede a una ricostruzione del quadro normativo che emerge dal Dlgs 36. In particolare l'art. 98, comma 3, lett. b) qualifica come grave illecito professionale esclusivamente l'aver fornito in gara informazioni false o fuorvianti – cioè un comportamento attivo – se suscettibili di influenzare le scelte della stazione appaltante. Diverso è invece il regime previsto per l'omissione dichiarativa. L'art. 96, comma 14, sancisce infatti un vero e proprio obbligo per il concorrente di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi dell'art. 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98, cioè ai fini della valutazione della

gravità del fatto ai fini della sussistenza del grave illecito professionale. Una lettura testuale e di stretta interpretazione delle disposizioni richiamate porterebbe a ritenere che ai fini di valutare la sussistenza del grave illecito professionale rilevi solo una condotta attiva del concorrente, cioè l'aver fornito informazioni false e fuorvianti. Al contrario, non assumerebbe rilievo una condotta meramente omissiva, cioè non aver fornito informazioni, per quanto significative sotto il profilo dell'affidabilità e moralità del concorrente. Questa rigida lettura formale non è stata tuttavia accolta dal Consiglio di Stato. Secondo il giudice amministrativo occorre infatti considerare che un principio generale che caratterizza l'intero sistema dei contratti pubblici è quello della buona fede, espressamente codificato dall'art. 5 del Dlgs 36. Ora, la diffusione di informazioni inesatte ma anche l'omissione di informazioni che non consentano all'ente appaltante di valutare adeguatamente e con consapevolezza la scelta di un determinato contraente rappresentano comportamenti contrari appunto al principio di buona fede. Sulla base di questa ricostruzione interpretativa, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato nei confronti di un concorrente che abbia ommesso di comunicare i procedimenti penali pendenti a suo carico, ancorché relativi a reati non ricompresi tra quelli tassativamente indicati dal legislatore quale causa di esclusione (automatica o non automatica) dalle gare. Ciò in quanto tale omissione dichiarativa si deve ritenere in violazione dei principi generali sanciti dal Dlgs 36, in primo luogo quello della buona fede, ma anche dei principi del risultato e della reciproca fiducia. Su una linea interpretativa analoga si colloca la più recente pronuncia del Tar Puglia, 27 gennaio 2026, n. 109. Secondo il giudice amministrativo l'omissione dichiarativa rientra senza dubbio tra le condotte idonee a costituire un illecito professionale ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98 del Dlgs n. 36. In particolare, l'omissione dichiarativa può essere ricondotta nell'ambito della fattispecie "elastica" delineata dall'art. 98, comma 3, lett. b), integrando una condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante. In questo senso l'omissione di informazioni che non consentano alla stazione appaltante di valutare adeguatamente la scelta se concludere o meno un contratto con un operatore

L'omissione dichiarativa del concorrente in sede di gara causa esclusione solo in caso di grave illecito



economico, costituisce comportamento contrario al principio di buona fede, che impone al privato di fornire alla stazione appaltante ogni elemento potenzialmente rilevante ai fini della valutazione della sua affidabilità. Né si può in alcun modo ritenere che ciò comporti una qualunque forma di elusione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'articolo 10 del Dlgs 36, trattandosi piuttosto di una corretta interpretazione della disciplina sull'esclusione dalle gare, in cui l'omissione dichiarativa viene correttamente inquadrata come indice ai fini della configurabilità del grave illecito professionale. In termini maggiormente prudenziali si pone un'altra pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2025, n. 8661. Nella sentenza viene confermato che l'informazione omessa o fuorviante rileva non ex se, quale illecito professionale, ma ai soli fini della valutazione della gravità dell'illecito professionale, riferito alle altre ipotesi indicate nelle diverse lettere del comma 3. Tuttavia viene precisato che affinché l'omissione informativa possa rilevare ex se quale illecito professionale occorre che la stessa sia accompagnata da un adeguato mezzo di prova, cioè dalla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente. Nel caso sottoposto alla sua attenzione il Consiglio di Stato ha concluso che mancasse sia l'omissione informativa idonea a influenzare la decisione sulla selezione dell'ente appaltante che il mezzo adeguato di prova. Ciò in quanto l'informazione

omessa non riguardava una potenziale situazione escludente, in grado di influire sulla decisione della stazione appaltante in merito all'ammissione del concorrente, quale una precedente esclusione da una procedura di gara o un inadempimento nell'esecuzione di precedenti contratti, ma il mancato invito a una procedura negoziata, deciso discrezionalmente dall'ente committente. Una menzione a parte merita poi un'altra recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 24 novembre 2025, n. 9140, relativa a un aspetto specifico dell'iter procedurale da rispettare a fronte di una falsa dichiarazione del concorrente. Secondo il giudice amministrativo in caso di false dichiarazioni il concorrente non può invocare il principio del contraddittorio, poiché ciò contrasterebbe con i principi di lealtà e trasparenza che devono caratterizzare il comportamento delle parti nello svolgimento delle procedure a evidenza pubblica. Nello specifico, la violazione del contraddittorio non poteva essere invocata nel caso in cui il concorrente, pur essendo stato chiamato a confermare la persistenza dei requisiti in precedenza dichiarati e pur essendo stato messo nella condizione di illustrare la propria posizione, invece di colmare le precedenti omissioni e allegare le opportune misure di self-cleaning ha continuato a tacere in merito all'esistenza delle pronunce giudiziali che lo riguardavano, in violazione di un obbligo informativo essenziale ai fini del corretto svolgimento della gara e in spregio ai principi generali della reciproca fiducia, della buona fede e della tutela dell'affidamento. Da NT+.